

peratore, è più tardi posto nel diritto di autonomia, per cui ad ogni associazione è dato di dettare le norme della propria vita interiore; finchè si giunge (§ 93), anche teoricamente, ad affermare che la sovranità piena del Comune giustifica la validità incontrastata delle leggi da esso create (1). Perciò il diritto statutario forma la legge propria di ogni città, considerata come regola di eccezione al diritto comune; e a quella, in primò luogo, si deve deferire. In mancanza di disposizioni esplicite negli statuti, si hanno due modi di risoluzione: il primo, più generalmente seguito in Italia, fa subentrare immediatamente il diritto comune, e solo dove questo non disponga lascia àdito a ricorrere agli usi non scritti; mentre il secondo modo, che fu seguito particolarmente da Venezia, colloca l'uso non scritto in posizione preminente, rispetto al diritto comune.

Poche osservazioni basteranno alla materia degli *statuti rurali*. Rappresentano questi il regolamento giuridico delle borgate, dei castelli, delle ville o anche di interi territori del contado, dove l'autonomia fu più strettamente limitata da un potere supremo di un signore: monarca, feudatario laico o ecclesiastico, città dominante. Per la sostanza, questi statuti si possono distinguere in due grandi categorie: *giurisdizionali*, quando riguardano borgate e castelli o terre di una certa importanza, che hanno una curia locale e un potere di giurisdizione, sia pure non pieno; *rurali*, in senso proprio, o *vicinali*, quando riguardano il regolamento interno di una villa o di una vicinia, e toccano le materie della vita agraria. Per la forma, invece, si possono noverare tre tipi. Il primo è quello degli statuti *autonomi*, che contengono le norme formate da una comunità pur soggetta a un supremo signore, ma non sempre tenuta da un vincolo

---

(1) Le dottrine medievali, intorno a questa materia, furono accuratamente raccolte ed esposte dal Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht* (cit. a § 4, 1, 2), vol. III, pag. 510 e seg.